

**Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza**

**Sentenza dell'8 luglio 2004, Ilaşcu c. Moldavia e Russia, ricorso n. 48787/99 (Grande Chambre)**

**Violazione dell'art. 3 (Divieto di trattamenti inumani e degradanti)- Violazione dell'art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) - mancata garanzia dell'art. 34 (ricorso individuale)**

Responsabilità degli Stati che hanno ratificato la Convenzione e autonomie locali

La Corte ribadisce che spetta allo Stato ratificante far rispettare su tutto il territorio nazionale i diritti garantiti dalla Convenzione e ciò nonostante le difficoltà che esso possa incontrare nel controllo di alcune parti del suo territorio. Nello stesso senso di Assanidzé c. Georgia, sentenza dell'8 aprile 2004. Nella specie si lamentava il mancato controllo della Moldavia sulla regione transnistriana separatista sostenuta militarmente, politicamente ed economicamente dalla Russia, e la responsabilità di Moldavia e Russia rispetto alle gravi violazioni dei diritti garantiti dalla CEDU perpetratesi su tale territorio.

(A cura di Barbara Randazzo, [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 5 ottobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, ricorso n. 45508/99**

**Violazione dell'art. 5 § 1 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) - violazione dell'art. 5§ 4 (Diritto a comparire davanti al magistrato per il controllo della misura coercitiva)**

**Trattamenti sanitari obbligatori. Garanzie.**

In un caso di ricovero e in ospedale di persona autistica, incapace di acconsentire o di opporsi ad un trattamento medico, la Corte osserva come l'assenza di regole procedurali fissate per consentire l'ammissione e la detenzione in ospedale di pazienti incapaci ma docili lasci la libertà degli stessi sotto totale controllo del personale medico in violazione dell'art. 5 § 1 e ciò nonostante la buona fede con la quale ha agito nella specie il personale medico, sulla base tuttavia unicamente di valutazioni cliniche giudicate opportune (teoria della necessità di common law). La fissazione di garanzie procedurali ha l'obiettivo, infatti, di proteggere gli individui proprio contro ogni errore o negligenza professionale.

(A cura di Barbara Randazzo, [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Art. 6 - Diritto ad un processo equo**

**Sentenza del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, ric. n. 67972/01**

**Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un processo equo) Diritto dell'imputato condannato in contumacia che non aveva avuto notizia dell'inizio di un processo penale nei suoi confronti alla riapertura del processo o dei termini per l'appello.**

Il ricorrente è un cittadino ungherese condannato in contumacia in Italia ad otto anni di reclusione per traffico d'armi, arrestato in Austria nel 2000 e in seguito estradato in Italia, che sostiene di non essere mai stato informato dell'inizio del procedimento penale nei suoi confronti e di non avere mai ricevuto la notifica della data del processo, che sarebbe stata firmata per ricevuta da altra persona. La Corte europea riscontra la violazione del suo diritto di partecipare al processo in quanto, nonostante le sue ripetute richieste, non è stata ordinata nessuna inchiesta per accertare i fatti e non è stato

incaricato nessun esperto grafologo di comparare la sua firma con le firme apposte sugli atti processuali a lui notificati, e suggerisce che la migliore forma di reintegrazione del condannato nei suoi diritti sarebbe la riapertura del processo o dei termini per l'appello.

(A cura di Elisabetta Lamarque [elisabetta.lamarque@fastwebnet.it](mailto:elisabetta.lamarque@fastwebnet.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Sentenza del 3 giugno 2004, De Jorio c. Italia, ric. n. 73936/01**

**Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto di accesso a un giudice)  
Diritto al giudice dei soggetti lesi da dichiarazioni diffamatorie rese da un parlamentare dichiarate insindacabili dalla Camera di appartenenza**

La sentenza costituisce il 'seguito' delle due note decisioni sul caso Cordova della stessa Corte di Strasburgo (su cui v., fra gli altri, <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/casocordova.html> ).

Nel caso attuale il ricorrente si era ritenuto diffamato da affermazioni fatte da un senatore, che il Senato della Repubblica italiana aveva dichiarato insindacabili: ma contro la dichiarazione di insindacabilità nessun giudice adito dal ricorrente, né civile né penale, aveva creduto di sollevare conflitto fra poteri davanti alla Corte costituzionale. La Corte di Strasburgo afferma che nel caso specifico le dichiarazioni dichiarate insindacabili dal Senato non si riferiscono alle funzioni parlamentari in senso stretto, ma piuttosto ad un contrasto tra privati, e quindi non sussiste quel necessario rapporto ragionevole di proporzionalità tra lo scopo perseguito dall'istituto dell'insindacabilità parlamentare e le misure apprestate per garantirlo, che in mancanza della verifica da parte della Corte costituzionale si risolvono in un completo diniego di accesso alla giustizia, e quindi nella violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 6§1 della Convenzione.

(A cura di Elisabetta Lamarque [elisabetta.lamarque@fastwebnet.it](mailto:elisabetta.lamarque@fastwebnet.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Sentenza del 15 giugno 2004, S.C. c. Regno Unito, ric. n. 60958/00**

**Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un processo equo)  
Diritto del minore di limitata capacità intellettuale a partecipare effettivamente al processo penale nei suoi confronti**

Secondo la Corte europea, il diritto di un imputato ad una effettiva partecipazione al suo processo penale include, fra l'altro, non solo il diritto ad essere presente, ma anche quello di sentire e seguire il procedimento a suo carico. A tale fine, qualora il processo si svolga nei confronti di un minore, è essenziale che le modalità del processo tengano conto della sua età, del suo livello di maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive, e promuovano la sua capacità di comprendere e partecipare al processo.

Nel caso concreto, un minore di 11 anni, ma ritenuto di età mentale molto inferiore, era stato imputato e poi condannato per scippo da un giudice e da una giuria, in un tribunale aperto al pubblico e con il libero accesso della stampa. La Corte europea reputa che ci sia stata violazione dell'art. 6§1 della Convenzione, perché un minore in quelle condizioni avrebbe dovuto essere sentito in privato da un giudice minorile specializzato.

(A cura di Elisabetta Lamarque [elisabetta.lamarque@fastwebnet.it](mailto:elisabetta.lamarque@fastwebnet.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Decisione del 24 giugno 2004, Di Sante c. Italia, ric. n. 56079/00**

**Decisione di ricevibilità del ricorso relativo alla violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto alla ragionevole durata del processo)**  
**Necessità che a far data dal 26 luglio 2004 i ricorsi contro le determinazioni del danno da irragionevole durata del processo effettuati dalle Corti d'Appello italiane in base alla legge Pinto siano indirizzati alla Corte di Cassazione, con conseguente irricevibilità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo.**

Sentenza del 29 luglio 2004, Scordino c. Italia (N. 1), ric. n. 36813/97

Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto alla ragionevole durata del processo)  
Insufficienza del risarcimento stabilito da una Corte d'Appello italiana sulla base della legge Pinto.

Con la prima decisione la Corte di Strasburgo prende atto con soddisfazione del mutato orientamento della Corte di Cassazione italiana (introdotto dalle quattro pronunce del 26 gennaio 2004, n. 1338, n. 1139, n. 1340, n. 1341, su cui cfr. [http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/archivio/durata\\_processi/](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/archivio/durata_processi/)), in base al quale ora la Corte di Cassazione, investita dei ricorsi avverso le determinazioni del risarcimento per l'irragionevole durata del processo stabiliti dalle Corti d'Appello sulla base della legge Pinto 24 marzo 2001, n. 89, si pronuncia sulla misura del risarcimento applicando i parametri indicati nella giurisprudenza della stessa Corte europea; e afferma che, una volta che il nuovo orientamento della Corte di Cassazione sia diventato di dominio pubblico, e quindi presumibilmente a far data dal 26 luglio 2004, i ricorsi proposti alla Corte di Strasburgo saranno nuovamente dichiarati irricevibili, essendo ormai la via di ricorso interna divenuta effettiva ed efficace.

Con la seconda decisione, invece, la Corte di Strasburgo chiude la vicenda Scordino, che aveva dato origine al proprio precedente orientamento, che riteneva ricevibili i ricorsi proposti contro le determinazioni delle Corti d'Appello, come reazione alla prassi applicativa della legge Pinto da parte della Corte di Cassazione, la quale in passato negava di essere competente a giudicare dell'adeguatezza rispetto ai parametri elaborati da Strasburgo dell'importo corrisposto a titolo di equa riparazione. Nel caso, la Corte di Strasburgo, confermando la decisione di ricevibilità del ricorso, afferma che la somma di euro 2450 stabilita dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria non costituisce una compensazione adeguata per i danni subiti dai ricorrenti per la irragionevole durata del loro processo.

(A cura di Elisabetta Lamarque [elisabetta.lamarque@fastwebnet.it](mailto:elisabetta.lamarque@fastwebnet.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam, deve abilitare Javascript per vederlo)

## **Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

**Sentenza del 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania, ricorso n. 59320/00**

**Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata)**

**Foto che ritraggono un personaggio pubblico, nello svolgimento della sua vita privata in luoghi pubblici.**

La Corte, all'unanimità, riconosce la violazione dell'art. 8 in riferimento a foto scattate alla ricorrente, Carolina di Monaco Von Hannover, senza il suo permesso e riguardanti esclusivamente momenti della sua vita privata quotidiana anche condivisi con altre persone. La Corte ha l'occasione di riaffermare il concetto di vita privata finora elaborato: tale concetto non si estende solo alla protezione dell'identità personale (nome, immagine, ecc.), ma anche dell'integrità fisica e psicologica di un individuo, intesa come libero sviluppo della propria personalità non solo nell'ambito familiare, ma anche in quello "sociale". Nel contemperare tale libertà con quella di espressione, e più in particolare della stampa (protetta all'art. 10 Cedu), la Corte afferma che l'elemento decisivo nell'operare tale bilanciamento deve coincidere con il contributo che le foto o gli articoli pubblicati, riguardanti la particolare "categoria" dei personaggi pubblici, porta al dibattito di interesse pubblico. Nel caso in discussione la Corte ritiene che esista un interesse, esclusivamente economico, dei giornali scandalistici e di conseguenza che tale interesse sia cedevole rispetto al diritto alla protezione della vita privata. Nel decidere in tal modo la Corte adotta una linea opposta a quella dei giudici tedeschi, ed in particolare della Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht). La Corte costituzionale infatti aveva ritenuto che non sussistesse violazione della sfera privata alla luce del fatto che Carolina Von Hannover è un personaggio

pubblico e che le foto la ritraevano in luoghi pubblici, riaffermando quindi il consolidato criterio spaziale del luogo chiuso al pubblico (casa propria, ma anche altri luoghi isolati dall'esterno) come limite alla libertà della stampa.

La sentenza in discussione, allineandosi a giurisprudenza consolidata, riconosce che la protezione degli articoli Cedu richiede ai singoli Stati di impegnarsi non solo nel proteggere gli individui da arbitrarie interferenze di autorità pubbliche, ma anche di privati (cd. obbligazioni statali positive).

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 6 luglio 2004, Madonia c. Italia, ricorso n. 55927/00**

**Sentenza del 14 ottobre 2004, Ospina Vargas c. Italia, ricorso n. 40750/98.  
Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza)**

**Censura da parte delle autorità carcerarie della corrispondenza di un recluso sub art. 41 bis.**

Nella prima sentenza la Corte, all'unanimità, riconosce che è stata perpetrata una violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza da parte delle autorità di un carcere italiano nei confronti di un recluso, sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis ordinamento penitenziario. In particolare le autorità risultano aver censurato la corrispondenza che il ricorrente, dopo aver fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, aveva indirizzato alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo per il proseguo dell'istanza. La Corte si era già in passato pronunciata sul regime ex art. 41 bis e, in generale, sul controllo della corrispondenza all'interno del sistema carcerario. Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. Questo caso offre però la possibilità di una riflessione: la Corte infatti ricorda che è appena entrata in vigore in Italia la legge n. 95 del 2004 ("Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti") che offre una base legale per futuri controlli di questo tipo. La Corte vuole cioè affermare che la violazione, nei casi precedenti all'entrata in vigore di tale legge, dell'art. 8 si concretizzava perché in Italia appunto l'ingerenza nel godimento della libertà di corrispondenza non era prevista da una legge, così come invece richiede l'art. 8.2 Cedu. E poi interessante notare il riferimento incrociato: da una lato la Corte che afferma che la nuova legge italiana è "frutto" delle sentenze di condanna (§ 12), dall'altro il Parlamento italiano che, nel disegno di legge in materia di controlli di corrispondenza dei detenuti, ricorda la giurisprudenza ormai consolidata della Corte europea che ha stigmatizzato da un lato l'eccessivo margine di discrezionalità delle autorità italiane e, dall'altro, la mancanza di alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro il provvedimento del giudice che dispone il visto di censura.

Nella seconda sentenza che si ricorda l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 8 Cedu per i controlli effettuati sulla corrispondenza di un detenuto colombiano, condannato a 30 anni di reclusione e sottoposto a regime carcerario restrittivo ex art. 41 bis ord. pen. per un anno, prolungato in sei occasioni per altri sei mesi. Il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato il controllo della corrispondenza (in 5 occasioni la posta non era stata consegnata al detenuto, in 3 non era stata spedita, e non era stato consegnato un libro che descriveva la fuga di Pablo Escobar). La Corte di Strasburgo ribadisce che l'art. 18 ord. penit., prevedendo la possibilità di disporre controlli sulla corrispondenza dei detenuti, non stabilisce né la durata dei controlli né le ragioni che li possono giustificare né i criteri che devono guidare le autorità giudiziarie che assumono le decisioni, con la conseguenza che l'ingerenza "non può dirsi prevista dalla legge", come prescritto dall'art. 8 Cedu (giurisprudenza costante su questo punto). I giudici di Strasburgo anche in questo caso prendono atto dell'entrata in vigore della legge n. 95 dell'8 aprile 2004.

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo e Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 13 luglio 2004, Pla e Puncernau c. Andorra, ricorso n. 69498/01  
Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata)**

## **Lo status di figlio adottivo e la lettura "dinamica" di un testamento del 1939 da parte della Corte.**

La Corte afferma, cinque voti contro due, la violazione del divieto di discriminazione in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata. Il caso. Un testamento datato 1939 dispone che la proprietà terriera della Sig.ra Pujol Pla sia tramandata dal padre al figlio o a un nipote maschio, nati da matrimonio canonico. Nel caso ciò non accada la proprietà passerà comunque a un figlio o un nipote, anche di sesso femminile. Il figlio della Sig.ra Pujol Pla muore lasciando erede il figlio adottivo, Antoni Pla. Due pronipoti della Pujol Pla contestano il diritto di proprietà di Antoni Pla davanti alle autorità nazionali che concludono stimando che la testatrice non intendeva certamente riferirsi a figli maschi adottivi. La Corte di Strasburgo, a differenza dei giudici nazionali, ritiene invece che nulla lasci pensare che la Pujol intendesse escludere il nipote adottivo. La decisione è interessante per le riflessioni che la Corte svolge sul suo stesso ruolo: infatti, pur ricordando che non è suo compito risolvere dispute di carattere puramente privato, ribadisce però che le spetta una sorta di ruolo di supervisione anche quando le corti nazionali danno un'interpretazione di un qualsiasi tipo di atto giuridico (un testamento, un contratto di diritto privato, una pratica amministrativa, ecc.) che si riveli palesemente contraria al divieto di discriminazione e più in generale ai principi cui si ispira la Convenzione stessa (§59). Del resto la Convenzione, afferma la Corte, è un testo dinamico, uno strumento vivo, che va interpretato alla luce dell'evoluzione sociale (§62).

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

## **Saboue e Pircălab c. Romania, del 28 settembre 2004, ricorso n. 46572/99**

**Violazione degli artt. 10 (libertà di espressione), 8 (diritto al rispetto delle vita familiare) e 13 (diritto ad un rimedio effettivo)**

**Sospensione dalla patria potestà come pena accessoria di pena detentiva**

Due giornalisti rumeni, condannati per il reato di diffamazione a una pena di dieci mesi di reclusione, oltre alla sospensione dall'esercizio della professione ed a quella della potestà parentale ricorrono alla Corte di Strasburgo che riconosce la violazione dell'art. 10 della Cedu, (libertà di espressione) dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato con l'art. 8.

Nel caso della violazione dell'art. 8 la Corte rileva come non sia stato tenuto in sufficiente considerazione l'interesse dei figli minori dei giornalisti condannati poiché i reati a loro ascritti non avevano alcuna connessione con i diritti e i doveri connessi alle responsabilità genitoriali. Il codice penale rumeno prevede invece che la privazione della patria potestà sia una pena accessoria automaticamente disposta per ogni condanna ad una pena detentiva. Interessanti in particolare le motivazioni che spingono i giudici di Strasburgo a dichiarare la violazione dell'art. 13 in combinato con l'art. 8: di fronte all'obiezione del governo per cui il ricorrente avrebbe dovuto sollevare una questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma del codice penale rumeno che prevede l'applicazione automatica della citata pena accessoria, i giudici rispondono che tale possibilità non avrebbe costituito un rimedio effettivo poiché non era prevista un accesso diretto del ricorrente alla Corte costituzionale rumena, la quale, peraltro, si era già pronunciata sulla questione dichiarandola infondata in quanto rientrante tra le scelte di politica rimesse alla discrezionalità del legislatore (cfr. § 55-56).

( [Elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:Elisabetta.crivelli@univr.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

## **Art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione)**

**Sentenza del 29 giugno 2004, Leyla Şahin c. Turchia, ricorso n. 44774/98**

**Sentenza del 29 giugno 2004, Zeynep Tekin c. Turchia, ricorso n. 41556/98**

**Non violazione dell'art. 9**

## **Divieto di portare il velo islamico**

In considerazione della particolare situazione turca - nella quale grande delicatezza ha l'affermazione della laicità dello Stato e dell'uguaglianza garantite in Costituzione e nella quale negli ultimi anni i simboli religiosi hanno assunto una forte connotazione politica - la Corte di Strasburgo afferma che si può comprendere che le autorità competenti considerino contrario ai valori del pluralismo, del rispetto dei diritti altrui e, in particolare, dell'uguaglianza tra uomini e donne davanti alla legge, l'indossare segni religiosi, compreso il velo islamico nei locali universitari da parte di studentesse (come è nei due casi di specie).

(A cura di Barbara Randazzo [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

## **Art. 10 (Libertà di espressione)**

**Sentenza del 27 maggio 2004, Yurttas c. Turchia, ricorsi n. 25143/94 e n. 27098/95**  
**Sentenza del 15 luglio 2004, Haydar Yildirim e altri c. Turchia, ricorso n. 42920/98**  
**Sentenza del 27 luglio 2004, Kürkcü c. Turchia, ricorso n. 43996/98**  
**Sentenza del 29 luglio 2004, Okutan c. Turchia, ricorso n. 43995/98**  
**Sentenza del 29 luglio 2004, İbrahim Ülger c. Turchia, ricorso n. 57250/00**  
**Sentenza del 23 settembre 2004, Feridun Yazar e altri c. Turchia, ricorso n. 42713/98**

Violazione dell'art. 10 (Libertà di espressione)

Pluralismo, lotta politica e libertà di espressione

La Corte dichiara l'avvenuta violazione della libertà di espressione in relazione ad una serie di condanne penali di esponenti di partiti politici di opposizione - dei quali la Corte costituzionale turca ha ordinato la dissoluzione - per dichiarazioni contrarie all'integrità territoriale dello Stato o di osservatori internazionali per la denunciata violazione dei diritti nel corso delle missioni militari nel sud- est della Turchia.

NB. Con riferimento alla situazione in Kurdistan nel periodo in esame sono numerose anche le dichiarazioni di violazione dei diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 5, 6, 13 e 1 del Protocollo 1.

(A cura di Barbara Randazzo [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

## **Art. 11 - Libertà di associazione**

**Sentenza del 5 ottobre 2004, Partito presidenziale di Mordovia c. Russia, ricorso n. 65659/01**

**Violazione dell'art. 11 (Libertà di associazione)**  
**Rifiuto di registrazione di partito politico regionale. Ricorso a Strasburgo e revisione di pronunce di giudici nazionali.**

Sulla base di una innovazione legislativa che vietava la creazione di partiti politici regionali e che sottraeva il relativo statuto a quelli già esistenti, le autorità Russe rifiutavano la registrazione del partito presidenziale di Mordovia e ordinavano la dissoluzione, in quanto non in grado di coprire l'insieme del territorio della Repubblica di Mordovia (Federazione di Russia). Appresa la pendenza del ricorso davanti alla Corte dei diritti, la Corte suprema della Repubblica in questione annullava la decisione con la quale aveva ritenuto legale il rifiuto di registrazione del partito presidenziale e ordinato la sua dissoluzione. La Corte di Strasburgo dichiara la violazione dell'art. 11 per il mancato funzionamento del partito nel corso di tre anni e per l'impossibilità di presentare candidati alle elezioni regionali tenutesi

in quell'arco di tempo.

(A cura di Barbara Randazzo [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Art. 47 - Pareri consultivi**

##### **Grande Camera, decisione del 2 giugno 2004.**

Si tratta della prima decisione sulla competenza della Corte a rendere pareri consultivi ex art. 47 CEDU. Richiesta dal Comitato dei ministri di esprimersi ex art. 47 sulla qualificazione della Comunità degli Stati indipendenti come 'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione' ai sensi ed ai fini di cui all'art. 35 b) Cedu, la Corte conclude nel senso che la domanda non rientra nella sua competenza consultiva.

(A cura di Barbara Randazzo [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

##### **Art. 1 del Protocollo 1 - Protezione della proprietà privata**

Sentenza del 29 giugno 2004, Doğan e a. c. Turchia, ricorsi nn. 8803-881102 e 8815-8819/02 Estensione del campo di applicazione materiale dell'art. 1: nuova definizione della nozione di «bene»

Definizione degli obblighi incombenti sullo Stato per garantire, nel proprio territorio, il ritorno delle popolazioni dislocate nei luoghi di origine: nessuna situazione di emergenza - spec. misure antiterroristiche - o la mancata adozione di leggi che garantiscano rimedi di diritto interno può giustificare la violazione di questi obblighi

Per ragioni di sicurezza (gli scontri fra i membri del PKK, altri gruppi armati irregolari e le forze di sicurezza turche) e a causa dell'insospitalità della regione, nel 1994 lo Stato turco costringe diverse famiglie (probabilmente curde) ad abbandonare il villaggio di Boydaş. In seguito, nonostante le esortazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, e in palese violazione dei principi guida elaborati dall'Onu per consentire ai profughi il ritorno in piena sicurezza e dignità nei villaggi di origine, lo Stato turco non garantisce alle famiglie in questione la possibilità di insediarsi nuovamente a Boydaş.

Così facendo, lo Stato turco viola, fra gli altri, l'art. 1-P1. L'art. non tutela infatti solo i diritti patrimoniali in genere: al contrario, il suo campo di applicazione si estende anche al complesso di attività di natura economica che le famiglie in questione conducevano nel villaggio di origine (pastorizia, allevamento di bestiame, ecc.). Ciò, indipendentemente dal fatto che le stesse, in quanto inserite in un sistema patriarcale, non possano produrre alcun atto che attesti che le terre sulle quali esercitavano le ricordate attività economiche fossero di loro proprietà. Per stabilire se sussista una situazione soggettiva tutelabile ex art. 1-P1, infatti, è necessario ricostruire la nozione di «proprietà» o di «bene» in via autonoma rispetto alle previsioni del diritto interno. Per la Corte, dunque, è irrilevante che il ricorrente goda o meno di un diritto di proprietà nell'ordinamento interno: l'esercizio stesso delle attività in questione e il relativo ricavo economico possono essere qualificati come «bene» oggetto della tutela di cui all'art.1-P1 (punto 139 della motivazione).

Lo Stato turco non ha inoltre rispettato l'esigenza di bilanciare in modo equo l'interesse pubblico e il sacrificio del diritto individuale. Il governo non ha infatti realizzato in concreto il piano per il ritorno ai villaggi di origine, e non ha nemmeno individuato soluzioni alternative, provvedendo a fornire alle famiglie nuovi alloggi e occupazioni, oppure elargendo somme che garantissero uno «standard di vita adeguato o un processo sostenibile di ritorno». Per la Corte, infatti, le autorità hanno «anzitutto il compito e la responsabilità di creare le condizioni e di fornire i mezzi che permettano ai ricorrenti di tornare volontariamente, in sicurezza e dignità, alle loro case o di insediarsi volontariamente in un'altra regione del paese». Ciò, fra l'altro, risulta impossibile perché «la legge che prevede un indennizzo per il danno derivante dagli atti di terrorismo o dalle misure adottate contro il terrorismo non è ancora entrata in vigore, e quindi non garantisce alcun rimedio» effettivo di diritto interno (punto 154 della motivazione).

(A cura di Monica Bonini [boninirusso@libero.it](mailto:boninirusso@libero.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per

vederlo ; [monica.bonini@unimib.it](mailto:monica.bonini@unimib.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Art. 3 del Protocollo n. 1 - Diritto a libere elezioni**

**Sentenza del 17 giugno 2004, Ždanoka c. Lettonia, ricorso n. 58278/00**

**Violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (Diritto a libere elezioni)**

**Violazione dell'art. 11 (Libertà di associazione)**

#### **Ineleggibilità. Condizioni.**

La ricorrente veniva ritenuta ineleggibile in Lettonia a causa della sua passata appartenenza al partito comunista dichiarato anticostituzionale. La Corte riconosce che in questa materia è riconosciuto un ampio margine di apprezzamento al legislatore nazionale, il quale nel prevedere la misura della ineleggibilità nel caso di specie ha inteso perseguire tre obiettivi legittimi: la protezione dell'indipendenza dello Stato, del regime democratico e della sicurezza nazionale. Secondo il giudice europeo questo tipo di ineleggibilità può costituire una misura punitiva che sanziona una persona per aver tenuto in passato un comportamento non civico, ma anche una misura preventiva allorché un comportamento attuale dell'interessato metta in pericolo la democrazia e crei pericolo imminente per il sistema costituzionale dello Stato. Sotto l'aspetto punitivo la Corte precisa poi che in generale tale misura per essere ritenuta proporzionata deve essere temporanea e non permanente come nella specie; sotto l'aspetto preventivo la Corte ritiene che se una simile misura si giustificava nei primi anni della ristabilita indipendenza della Lettonia, ora necessita di essere sostenuta da altri elementi, come ad esempio la partecipazione dell'interessata a conflitti che ne giustifichino la sua ineleggibilità, misurandone la pericolosità reale rispetto al regime democratico attuale. Considerato che la ricorrente, pur contrastando la politica ufficiale delle autorità lettoni, si limita ora a sostenere la minoranza russofona di Lettonia, la Corte reputa non proporzionata la misura permanente della ineleggibilità al Parlamento e per la stessa ragione conclude dichiarando altresì la violazione dell'art. 11 dato che la suddetta ineleggibilità al Parlamento ed ai consigli comunali si giustifica, oltre dieci anni dopo, per la partecipazione attiva della ricorrente al partito comunista.

(A cura di Barbara Randazzo, [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 1° luglio 2004, Santoro c. Italia, ricorso n. 36681/97**

**Violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 (diritto di circolazione) e dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a elezioni libere)**

#### **Sanzionati i ritardi nell'applicazione di misure di prevenzione e della radiazione dalle liste elettorali.**

Il ricorrente, imputato di più reati, fu sottoposto ad un regime di misure di prevenzione per un anno (con atto notificato il 3 maggio 1994), prolungato di un altro anno dal momento che la polizia redigeva il documento relativo alle diverse obbligazioni impostegli soltanto 14 mesi più tardi (con atto del 25 luglio 1995). In seguito all'applicazione della misura speciale il ricorrente venne anche radiato dalle liste elettorali dal 10 gennaio 1995 al 28 luglio 1995 e poi ancora per un anno a partire dal 15 dicembre 1995. La Cassazione reputava che la misura restrittiva doveva cessare di applicarsi il 2 maggio 1995 e cioè un anno dopo la notifica, senza tuttavia prevedere alcuna forma di riparazione per il periodo ulteriore. La Corte di Strasburgo dichiara pertanto l'avvenuta violazione del diritto di circolazione considerando la misura restrittiva 'non necessaria' e 'senza base legale' dal 2 maggio 1995 al 24 luglio 1996. Il giudice europeo dichiara altresì l'avvenuta violazione del diritto a elezioni libere, considerando eccessivo il ritardo con cui le autorità nazionale hanno proceduto alla radiazione dalle liste elettorali, ritardo che ha impedito al ricorrente di votare sia alle elezioni del Consiglio regionale del 23 aprile 1995 sia alle elezioni legislative del 21 aprile 1996.

(A cura di Barbara Randazzo, [barbara.randazzo@unimi.it](mailto:barbara.randazzo@unimi.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )